



Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Risorgimento n. 5 – 63048 Montemonaco

Tel. 0736/856141 fax 0736/856370 e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it

Ordinanza n.05 del 09/04/2021

Prot. 2235 /2021

Oggetto: Misure di prevenzione rischio incendi boschivi, eliminazione sterpaglie e pulitura terreni, per motivi igienico sanitari. Provvedimenti.

Servizio: POLIZIA LOCALE

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile

IL SINDACO

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 "CODICE DI PROTEZIONE CIVILE" il quale, all' art. 3, comma 1, individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto, all' art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta attività;

VISTA la legge n. 353 del 2000 " Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;

VISTO il D. Lgs. n. 5 del 2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale" ;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923, ad oggetto "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani."

VISTO il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi N. 792 del 2017;

CONSIDERATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all' assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentano un grave pericolo per l' incolumità pubblica e privata;

TENUTO conto delle analisi e delle informazioni sull' andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi ai sensi della legge 353/2000 dal quale, si evince, che il periodo di maggiore pericolosità per gli incendi sul territorio comunale è quello compreso tra i mesi di giugno e settembre;

RITENUTO che nel territorio comunale si riscontra attualmente una situazione di degrado per la presenza di superfici cespugliate, arborate e boschive, nelle quali non sono eseguite le ricorrenti operazioni di decespugliamento, potatura, ripulitura ed operazioni a fine antincendio, quali diradamento dei boschi delle essenze arboree secche, deperenti, soprannumerarie e sottomesse, costituendo pericolo di incendio e creando problemi di natura igienico-sanitaria;

RICORDATO che la mancata cura delle stesse costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza - delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale; il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

RILEVATO che:

- altresì è necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria;

ATTESO QUINDI che è necessario provvedere a disciplinare la cura del territorio del Comune di Montemonaco al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare nelle aree sopra citate;

RICORDATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO l'articolo 50, commi 4 e 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente disposizioni in materia di "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

CONSIDERATO che ai sensi della legge Regionale n. 1462 del 02/08/2002 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all' art. 2 della legge 353/2000 o nelle immediate vicinanze, è **TASSATIVAMENTE VIETATO**:

- Accendere fuochi, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (ad eccezione di quelli utilizzati per effettuare lavori forestali autorizzati);

- Gettare fiammiferi o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica; nonché utilizzare altri articoli pirotecnici tipo mongolfiere di carta;
- Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ORDINA

1) È FATTO DIVIETO nel territorio comunale di:

- Accendere fuochi, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Gettare fiammiferi o sigarette accese e compiere ogni altra operazione o che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, nonché altri articoli pirotecnici;
- Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche;
- Fermare o sostare sopra la vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

2) È FATTO OBBLIGO:

- **AGLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE**, nello specifico, Provincia e Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, di provvedere, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza alla pulizia delle cunette, banchine e scarpate, alla rimozione di erba secca, residui vegetali, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, al fine di creare idonee fasce di protezione per evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti.

- **A TUTTI I PROPRIETARI DI PROVVEDERE A PROPRIA CURA E SPESE** alle seguenti opere a tutela del territorio inerenti:

- SFOLTIMENTO E TAGLIO DEL BOSCO AD ALTO FUSTO E DELLA VEGETAZIONE INCOLTA;
- TAGLIO DEGLI ARBUSTI E DELLE STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE IMPROPRIAMENTE NEI TERRENI INCOLTI IN PROSSIMITÀ O PROSPICIENTI SPAZI E AREE PUBBLICHE;

I predetti obblighi e divieti devono essere ottemperati entro e non oltre il termine del 1° giugno 2021 e non oltre il 1° giugno di ogni anno successivo, precisando che l'inosservanza sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 7bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, lasciando impregiudicata l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese ai trasgressori.

Gli Organi di Polizia sono incaricati sull'esecuzione della presente ordinanza, con riserva di eventuali modifiche o integrazioni delle prescrizioni.

È fatto obbligo osservare e far osservare le disposizioni previste nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene comunicata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno;
- Alla stazione dei Carabinieri di Montemonaco;
- Alla stazione Carabinieri Parco di Montemonaco - Gruppo Carabinieri Forestale;
- Al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri (MC);
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montemonaco;

- Al Consorzio di Bonifica delle Marche;
- Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno – settore viabilità.

DISPONE

Che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Che il presente atto, diviene esecutivo ed efficace ai sensi degli articoli 21 bis e 21 quater della legge 241 del 1990, n. 241.

INFORMA

Che avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Dott.ssa Francesca Grilli

